

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Primaria

I.C. "Francesco Querini"

VISTO il DPR n. 275 del 1999;

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTO il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

Art.1 - Principi generali

1. Il Regolamento di disciplina è un atto di organizzazione interna e, in quanto tale, si applica a tutti i soggetti interni ed esterni che entrano in relazione con la scuola.
2. Il Regolamento di disciplina è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, che sono dirette da un lato a contrastare i comportamenti scorretti affinché non siano reiterati, dall'altro a recuperare e a rafforzare il senso di responsabilità personale, la legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e del personale docente e non docente.
3. Il presente Regolamento di disciplina
 - tiene conto della direttiva n. 16 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica;
 - individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari;
 - stabilisce le sanzioni relative alle infrazioni disciplinari;
 - individua gli organi competenti per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento sanzionatorio.
4. La redazione del Regolamento coinvolge le rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica che, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
5. Il Regolamento di disciplina è emanato dal Consiglio di Istituto e viene pubblicato all'albo della scuola.

Art.2 - La comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20 novembre 1989) e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale della quale è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e studente-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche

attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.3 – I diritti delle studentesse e degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale di qualità che, nel rispetto dell'identità, valorizzi le inclinazioni personali di ciascuno e persegue la continuità nell'apprendimento.
2. Lo studente ha diritto a vivere in una comunità scolastica che promuove la solidarietà e tutela la riservatezza dei suoi componenti.
3. Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni; a vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona umana; all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni in un contesto tranquillo, pulito e sicuro.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo con i docenti. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti o i loro genitori hanno diritto ad essere consultati, anche su loro stessa richiesta, ed esprimere la loro opinione.
6. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare processi di autovalutazione utili ad individuare punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.
7. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
8. Lo studente ha diritto ad offerte formative aggiuntive e integrative finalizzate sia alla valorizzazione delle eccellenze che al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica;
9. Lo studente ha diritto ad un servizio educativo-didattico di qualità supportato anche da un'adeguata strumentazione tecnologica.
10. Lo studente ha diritto di conoscere le modalità di funzionamento della scuola, dei suoi organi e il presente regolamento

Art. 4 – I doveri delle Studentesse e degli Studenti

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico, a frequentare con regolarità le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti a portare rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, dei loro compagni e degli eventuali ospiti.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con la vita della comunità scolastica.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dagli organi preposti in merito all'organizzazione dell'Istituto e in materia di sicurezza.
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzando correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici in genere, così da non recare danno né alle persone, né al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 5 – Disciplina

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa essendo volti a rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettiva e ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Tutte i provvedimenti disciplinari possono essere irrogati solo dopo verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi da cui si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
4. I provvedimenti disciplinari sono sempre temporanei e proporzionati all'infrazione disciplinare commessa. Sono finalizzati a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e sono ispirati al principio della riparazione del danno.

Art. 6 – Infrazioni e provvedimenti disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni relative ai doveri degli studenti riportate all'art. 4 del presente documento che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni o durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, mensa, entrata/uscita...).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti provvedimenti disciplinari è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
3. Il personale docente e non docente della scuola è tenuto a segnalare comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti disciplinari saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi. Essi sono:
 - rimprovero verbale privato o in classe;
 - ammonizione scritta sul libretto personale;
 - ammonizione scritta sul registro di classe;
 - sospensione temporanea dalle lezioni con obbligo di presenza a scuola;
 - allontanamento dalla comunità scolasticaIl richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal Dirigente Scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
5. I provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti alunni appartenenti a più classi, i Consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
6. I provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori ai quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione o al generarsi e al

- permanere di una situazione di pericolo.
7. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, il provvedimento disciplinare sarà accompagnato o convertito dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.
 8. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, per quanto possibile, deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
 9. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti e a darne notifica al Consiglio d'Istituto.
 10. Per comportamenti non previsti all'art. 4 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
 11. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 7 – Procedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o con l'ammonizione scritta sul libretto personale o sul registro, informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In caso di infrazioni lievi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportino la sospensione dalle lezioni:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione da parte del docente o del personale scolastico della mancanza commessa, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anch'essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Dirigente Scolastico nei termini di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i Rappresentanti dei genitori) o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.
4. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto a maggioranza dei votanti accerta la mancanza disciplinare. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
5. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico che invierà formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato.
6. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno, il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento:

- a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro a scuola;
- b. identifica il docente di contatto didattico.
- c. Dà comunicazione all'organo competente relativamente ai punti a e b.

Art. 8– Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 9. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso all'interessato.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti e da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un organo di garanzia regionale.

Art. 9 – Organi di garanzia

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

Organo di garanzia interno all'Istituto.

1. L'Organo di garanzia interno all'Istituto è formato da:
 - Il Dirigente Scolastico (presidente dell'organo di garanzia);
 - un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto,
 - due rappresentanti dei genitori indicati dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentati di classe.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. nel caso faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. nel caso faccia parte dell'Organo di garanzia un genitore dello studente sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici. L'Organo di garanzia deve essere perfetto (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
4. Il ricorso è accolto dall'Organo di garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero di voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
5. L'Organo di garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
6. L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
7. Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto il verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
8. Le decisioni sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Organo di garanzia regionale. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta

applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

1. L'Organo di garanzia regionale rimane in carica per due anni scolastici.

Art. 10 – Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
3. L'Organo di garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria Didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene data comunicazione a tutti gli studenti ed ai docenti.
2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del **Patto Educativo di Corresponsabilità**.
3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del Patto viene consegnata alla famiglia.
4. Il presente Regolamento ed il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 Dicembre sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio d'Istituto stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2016